

	Repertorio n. 3/2023	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI ANELA (SS)	
	Contratto in forma pubblica amministrativa per l'appalto dei lavori di messa in	
	sicurezza del cortile antistante l'edificio adibito a micronido e biblioteca comunale (ex	
	scuola elementare) – Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, art. 30 comma 14 bis –	
	annualità 2022. CIG: 9792250455 CUP: H29I23000180001.	
	L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di luglio (28/07/2023) in Anela, nella	
	residenza comunale in Via Roma. n. 65, avanti a me Dott. Antonio Ara, Segretario	
	comunale del Comune di Anela, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica	
	nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto	
	Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza assistenza dei testimoni per espressa	
	rinuncia di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, sono comparsi:	
	da una parte, il Geom. BULLA FRANCESCO, nato ad Anela il 14/04/1959, codice	
	fiscale BLLFNC59D14A287H, domiciliato per la carica come appresso, il quale	
	interviene al presente atto quale responsabile del Settore Tecnico, e quindi di	
	rappresentante del COMUNE DI ANELA, con sede in Anela, in Via Roma. n. 65,	
	codice fiscale n. 00237220900, giusto Decreto Sindacale n. 1 del 01/01/2023, che lo	
	investe dei poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, di seguito nel	
	presente atto denominato anche “stazione appaltante”;	
	dall'altra parte, il sig. CAU MICHELINO, nato a Sassari il 24/09/1958, codice	
	fiscale CAUMHL58P24I452T, che interviene al presente atto in qualità di titolare	
	dell'impresa individuale CAU MICHELINO avente sede legale in Via Sironi 13 nel	
	Comune di Bono, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01237430903, iscritta al n. 82290	
	del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Sassari, di seguito	

		nel presente atto denominato anche “appaltatore”.	
		Detti comparenti, della cui identità personale e capacità di agire sono certo,	
		rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso e mi chiedono di ricevere	
		il presente atto, al quale premettono che:	
		- con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 14/04/2023, è stato approvato il	
		progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza del cortile	
		antistante l’edificio adibito a micronido e biblioteca comunale (ex scuola	
		elementare), per un importo di Euro cinquantaduemila (Euro 52.000,00), IVA	
		esclusa;	
		- in seguito alla procedura comparativa svolta tramite portale telematico	
		SardegnaCat, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 146	
		dell’11/05/2023, l’appalto dei lavori è stato aggiudicato all’operatore economico	
		impresa individuale CAU MICHELINO che ha offerto il prezzo complessivo di Euro	
		quarantanovemila quattrocentosettanta (Euro 49.470,00), corrispondente ad un ribasso	
		del tre percento (3%) sull’importo posto a base d’asta, cui si aggiungono Euro mille	
		(Euro 1.000,00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’I.V.A. di	
		legge;	
		Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto	
		segue.	
		Articolo 1 - (Premesse)	
		Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.	
		Articolo 2 - (Oggetto dell'appalto)	
		La stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'appaltatore che,	
		come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva	
		responsabilità l’esecuzione dell’appalto dei lavori citato in premessa. L’appaltatore	

	si impegna alla esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e	
	agli atti a questo allegati o da questo richiamati. L'appalto viene concesso ed	
	accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,	
	condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale	
	d'appalto, che le parti dichiarano di conoscere e che sottoscrivono per approvazione	
	ed integrale accettazione con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e che qui si	
	intende integralmente riportato e trascritto, anche se non materialmente allegato, ma	
	depositato agli atti del fascicolo del presente contratto.	
	Il contratto è stipulato a misura.	
	Articolo 3 - (Corrispettivo dell'appalto)	
	L'importo del corrispettivo per l'appalto è pari ad Euro quarantanovemila	
	quattrocentosettanta (Euro 49.470,00), corrispondente ad un ribasso del tre per cento	
	(3%) sull'importo posto a base d'asta, cui si aggiungono Euro mille (Euro 1.000,00)	
	per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. di legge.	
	Le parti si obbligano al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi	
	finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Nello	
	specifico, le fatture emesse dall'appaltatore dovranno fare preciso riferimento	
	all'oggetto dell'appalto e riportare il codice identificativo della gara (CIG) ed il	
	codice unico di progetto (CUP); i pagamenti saranno effettuati esclusivamente	
	tramite bonifico bancario o postale o ricevuta bancaria elettronica, che dovranno	
	riportare il codice identificativo della gara (CIG) ed il codice unico di progetto	
	(CUP); i pagamenti saranno accreditati sul conto corrente bancario dedicato	
	dall'appaltatore, in via non esclusiva, alla commessa pubblica, come da	
	dichiarazione acquisita agli atti della stazione appaltante. L'appaltatore si obbliga al	
	rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche nei	

	rapporti con soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a	
	qualsiasi titolo interessate ai lavori. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del	
	presente contratto sono effettuati mediante accredito su conto corrente bancario	
	indicato dall'appaltatore con nota acquisita al protocollo dell'ente. L'appaltatore ha	
	comunicato altresì alla stazione appaltante le generalità ed il codice fiscale delle	
	persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.	
	136. Il mancato rispetto dell'art. 3 della suddetta legge comporta la nullità assoluta	
	del contratto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla	
	stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo di questa	
	Provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Articolo 4 - (Obblighi dell'appaltatore)	
	L'appalto viene affidato dalla stazione appaltante ed accettato dall'appaltatore sotto	
	l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai	
	documenti facenti parte del progetto definitivo ed esecutivo approvato con	
	deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 14/04/2023 e dell'offerta presentata in	
	sede di gara dall'appaltatore. I suddetti documenti, depositati agli atti della stazione	
	appaltante, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, si intendono facenti	
	parte integrante del presente contratto ed acquisiti al relativo fascicolo, anche se non	
	materialmente allegati al contratto. Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le	
	disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con	
	Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145.	
	L'appaltatore dichiara di ben conoscere tutti gli adempimenti di sua competenza	
	derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, delle cui	

	norme assicura la piena osservanza.	
	L'appaltatore si impegna a rispettare le condizioni previste nel piano di sicurezza di	
	cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, redatto dal professionista coordinatore	
	della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Il suddetto documento, che	
	le parti dichiarano di conoscere ed accettare, è depositato agli atti della stazione	
	appaltante, si intende facente parte integrante del presente contratto ed è acquisito al	
	relativo fascicolo, anche se non materialmente allegato al contratto. L'appaltatore si	
	impegna a rispettare le condizioni previste nel piano operativo di sicurezza redatto ai	
	sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) e dell'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n.	
	81 del 2008. Il suddetto documento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare,	
	è depositato agli atti della stazione appaltante, si intende facente parte integrante del	
	presente contratto ed è acquisito al relativo fascicolo, anche se non materialmente	
	allegato al contratto.	
	Le parti si obbligano altresì al rispetto del Patto di integrità in materia di contratti	
	pubblici di cui allo schema approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3	
	del 31 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.	
	190, che le parti hanno sottoscritto per approvazione ed integrale accettazione, e che	
	qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se non materialmente	
	allegato, ma depositato agli atti del fascicolo del presente contratto. L'appaltatore	
	dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di	
	condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento integrativo	
	adottato dal Comune, che il predetto appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.	
	La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione del	
	contratto. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il	
	Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la	

	presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto,	
	ovvero nel caso di giustificazioni non idonee, il Responsabile del Settore competente	
	disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per	
	l'Amministrazione comunale il diritto al risarcimento dei danni.	
	Articolo 5 (Risoluzione e recesso)	
	Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.145	
	del D.P.R. n. 207 del 2010, agli artt. 108 e 109 del D.lgs. n. 50 del 2016, e all'art. 3,	
	comma 8, della L. n. 136 del 2010.	
	A tal fine, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016, si considerano	
	grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona	
	riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:	
	- l'eventuale ritardo nell'inizio dei lavori oltre 30 (trenta) giorni naturali e	
	consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna dei lavori;	
	- l'eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori tale da determinare l'applicazione di	
	penali di importo complessivamente superiore al dieci percento (10%) dell'importo	
	di contratto;	
	- le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute in	
	cantiere, nonché l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione	
	degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	- la frode nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto;	
	- l'inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di	
	esecuzione;	
	- la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;	
	- la sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;	
	- il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare	

	la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
	- il subappalto non autorizzato, l'associazione in partecipazione, la cessione anche	
	parziale del contratto;	
	- la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo	
	dell'opera;	
	- la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai	
	sensi dell'articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008;	
	- la perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il	
	fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la	
	capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla	
	legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;	
	- la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità	
	dei flussi finanziari.	
	Nel caso di risoluzione del contratto, la penale, è computata sul periodo determinato	
	sommando al ritardo accumulato dall'appaltatore, rispetto al programma esecutivo	
	dei lavori, il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la	
	contestazione di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016.	
	Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla	
	risoluzione del contratto.	
	La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle	
	forme e nei limiti previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con comunicazione	
	mediante posta elettronica certificata.	
	Articolo 6 - (Controversie)	
	In relazione all'iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore si applica l'art. 205 del	
	D.Lgs. n. 50 del 2016. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,	

	comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario	
	previsto dal suddetto art. 205, sono deferite all'autorità giudiziaria competente ed è	
	esclusa la competenza arbitrale.	
	Articolo 7 - (Pagamenti)	
	L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera al maturare di	
	stato di avanzamento dei lavori raggiunta la cifra di Euro venticinquemila (Euro	
	25.000,00), come stabilito dal capitolato speciale d'appalto. I certificati di	
	pagamento sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti	
	contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, nel termine	
	fissato dal capitolato speciale d'appalto. Nel caso di sospensione dei lavori di durata	
	superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in	
	acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.	
	Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo rispetto ai	
	termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi legali e	
	moratori a norma delle vigenti leggi in materia.	
	L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in	
	occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello	
	eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.	
	Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del	
	2016. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro trenta (30) giorni dall'emissione	
	del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa	
	acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Ai sensi dell'art. 1666,	
	comma 2, del Codice civile i pagamenti in acconto non costituiscono presunzione di	
	accettazione dell'opera.	
	Articolo 8 - (Termine e penali)	



	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in novanta	
	(90) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei	
	lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle	
	opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o	
	per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene stabilita una penale	
	nella misura stabilita dal capitolato speciale d'appalto.	
	La penale è comminata dal responsabile unico del procedimento sulla base delle	
	indicazioni fornite dal direttore dei lavori.	
	E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale	
	disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile	
	all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente	
	sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione	
	non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.	
	Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta	
	del responsabile del procedimento unico, sentito il direttore dei lavori e l'organo di	
	collaudo, ove costituito.	
	I presupposti in base ai quali il responsabile del procedimento unico può concedere	
	proroghe sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto.	
	Nello stesso capitolato speciale di appalto trovano disciplina: a) i casi e i modi nei	
	quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori; b) i criteri di	
	determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superano i limiti	
	previsti o siano ordinate in carenza di presupposti; c) le responsabilità e gli obblighi	
	dell'appaltatore per i difetti di costruzione; d) i modi di riconoscimento dei danni di	
	forza maggiore; e) le norme sull'affidamento in subappalto, subordinato al rispetto	
	delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016.	

	Articolo 9 - (Garanzie)	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016, l'appaltatore ha	
	costituito la garanzia fidejussoria, sotto forma di polizza assicurativa n. PC41EJL6	
	rilasciata in data 16/06/2023 da ZURICH INSURANCE PLC. Tale cauzione verrà	
	svincolata ai sensi di legge. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del	
	2016, l'appaltatore ha costituito la polizza assicurativa n. PC0EP7N9, rilasciata in	
	data 22/06/2023 da ZURICH INSURANCE PLC.	
	Le suddette polizze sono acquisite agli atti della stazione appaltante ed inserite nel	
	fascicolo del presente contratto. Le parti danno atto che non ricorrono i presupposti	
	individuati dall'art. 103, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 per l'attivazione della	
	polizza indennitaria decennale.	
	Articolo 10 - (Divieto di cessione del contratto)	
	E' fatto divieto all'appaltatore di cedere ad altri, senza il consenso della stazione	
	appaltante, l'esecuzione in tutto o parte delle prestazioni del presente contratto, fatto	
	salvo quanto previsto dagli artt. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016.	
	Articolo 11 - (Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti)	
	L'appaltatore dichiara, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, di applicare ai propri	
	lavoratori dipendenti il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i	
	lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi	
	assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'appaltatore è, altresì,	
	obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,	
	previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla	
	vigente normativa. La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, in	
	qualsunque momento durante l'esecuzione del contratto di appalto, gli adempimenti	
	in materia retributiva, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, contributiva	

	e assicurativa, anche attraverso l’acquisizione di dichiarazioni rese dai lavoratori, ai	
	sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Qualora su istanza degli enti competenti o degli	
	stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano	
	accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore, la stazione	
	appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, nonché degli	
	importi dovuti all’appaltatore a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra,	
	anche incamerando la cauzione definitiva.	
	Articolo 12 - (Domicilio dell'appaltatore)	
	A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso la	
	propria sede, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini	
	ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.	
	Articolo 13 - (Spese contrattuali)	
	Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla	
	sua stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto di rivalsa, fatta eccezione per	
	l'I.V.A. che rimane a carico della stazione appaltante.	
	Articolo 14 - (Registrazione)	
	Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette	
	all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del presente	
	contratto in misura fissa.	
	Articolo 15 - (Interpretazione del contratto)	
	Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di	
	cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice civile. Nel caso di contrasto tra le norme del	
	presente contratto e quelle del Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici,	
	prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto. Nel caso di contrasto tra le	
	norme del presente contratto e quelle del capitolato, prevalgono queste ultime. Nel	

	caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato con gli	
	elaborati tecnici prevalgono le prime.	
	Articolo 16 - (Trattamento dei dati personali)	
	Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.	
	101, la stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento dei	
	dati raccolti è il Comune di Anela e che, relativamente agli adempimenti inerenti al	
	presente contratto, quale "responsabile" del suddetto trattamento si intendono i	
	responsabili dei servizi interessati.	
	Articolo 17 – (Incompatibilità)	
	Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara che non sussistono	
	condizioni di incompatibilità per l'assunzione dell'appalto e nello specifico che non	
	ricorrono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30	
	marzo 2001, n. 165.	
	Ai fini dell'art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190 del 2012 e del vigente Piano	
	triennale di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Anela, si dà atto	
	che è stata acquisita specifica dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di	
	parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in	
	corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e il responsabile	
	dell'area tecnica.	
	L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22	
	febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).	
	Richiesto, io segretario comunale ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto,	
	redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su tredici (13)	
	pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto	
	conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono in modalità	

[illegible]